



Sieco s.r.l.

Sicurezza ed ecologia

Via Orzinuovi, 117

25125 BRESCIA

030 3546541

✉ info@sieco.bs.it

🌐 <https://sieco.bs.it>

Brescia, 13 Gennaio 2025

Oggetto: **Informativa SIECO n. 01/2025**

SOMMARIO

TABELLA DEI CANONI 2025- DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE.....	2
RENTRI nuovi decreti direttoriali	2
SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RAEE	3
EMISSIONI DI SOSTANZE PERICOLOSE (art. 271, co. 7-bis).....	4
Prevenzione Incendi: istruzioni operative per il Decreto controlli	5
Modifiche al D. Lgs. 81/08	5

Sieco s.r.l.


Via Orzinuovi, 117 – 25125 Brescia

C.F. e P.IVA 03327840173 Numero REA: BS – 360147





TABELLA DEI CANONI 2025- DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE



Publicata la tabella dei canoni 2025, con D.d.s. n. 18924 del 4 dicembre 2024

Il canone erariale di concessione per le derivazioni di acque pubbliche è riportato per i diversi usi nella tabella dei canoni 2025, pubblicata con decreto D.d.s. n. 18924 del 4 dicembre 2024, sul BURL del 12 dicembre 2024. I i canoni del 2024 sono incrementati dell' 1,8%.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 10/2009 e s.m.i., i canoni annui di uso delle acque pubbliche nel territorio della Regione Lombardia devono essere versati anticipatamente per l'anno in corso entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento.

Il canone per il 2025 dovrà essere versato entro il prossimo 30 giugno 2025.

RENTRI nuovi decreti direttoriali



Publicati nuovi decreti direttoriali

Sono stati pubblicati i seguenti decreti direttoriali

- n. 253 del 12/12/2024 con il quale si individuano le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
- n. 254 del 12/12/2024 di approvazione dei manuali a supporto degli utenti e degli operatori
- n. 255 del 12/12/2024 di adozione della procedura di accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59

Sieco s.r.l.

Via Orzinuovi, 117 – 25125 Brescia

C.F. e P.IVA 03327840173 Numero REA: BS – 360147





SPEZIONI TRANSFRONTALIERE DI RAEE



Con la pubblicazione dei Regolamenti delegati (UE) 2024/3229 e 2024/3230 sono modificati i reg. (CE) 1013/2006 e reg. (UE) 2024/1157 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici

A seguito delle modifiche apportate dai regolamenti, a partire dal 1° gennaio 2025, tutte le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici all'interno dell'UE e dell'OCSE saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, mentre le esportazioni verso Paesi non OCSE saranno vietate.

Sono soggetti interessati le imprese che effettuano:

- spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
- spedizioni di rifiuti importati nell'Unione da paesi terzi;
- spedizioni di rifiuti esportati dall'Unione verso paesi terzi;
- spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell'Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

La Commissione Europea ha pubblicato **due regolamenti che modificano rispettivamente il regolamento (CE) n. 1013/2006 e il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto concerne le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE):**

- [Regolamento delegato \(UE\) 2024/3229](#) della Commissione, del 18 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della convenzione di Basilea;
- [Regolamento delegato \(UE\) 2024/3230](#) della Commissione, del 18 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della convenzione di Basilea.

E' stata inclusa una nuova voce relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (voce A1181) nell'allegato VIII della convenzione di Basilea, sopprimendo la voce A1180 del medesimo allegato, e aggiunta una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (voce Y49) nell'allegato II della convenzione, sopprimendo nell'allegato IX della convenzione l'attuale voce relativa a tali rifiuti (voce B1110) e la voce B4030.

Sieco s.r.l.

Via Orzinuovi, 117 – 25125 Brescia

C.F. e P.IVA 03327840173 Numero REA: BS – 360147





Per le suddette voci (A1181 e Y49), in caso di esportazioni dall'UE verso paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE (Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici) e la loro importazione nell'UE, saranno assoggettate alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta e sarà vietata l'esportazione verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE, ai sensi dell'art. 36 del Reg. (CE) 1013/2006 e dell'art. 39 del Reg. (UE) n. 2024/1157.

I regolamenti entreranno in vigore il 9 gennaio 2025.

EMISSIONI DI SOSTANZE PERICOLOSE (art. 271, co. 7-bis).



Domanda di autorizzazione per emissioni con sostanze/miscele cancerogene o reprotossiche o mutagene H340, H350, H360 e di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e classificate estremamente preoccupanti

Il d.lgs. n. 102/2020, all'art. 3, co. 3, ha previsto che i gestori di stabilimenti o installazioni in cui le sostanze o le miscele pericolose (classificate come cancerogene o reprotossiche o mutagene H340, H350, H360 e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento REACH) utilizzate nei cicli produttivi interessati da emissioni, dovevano presentare una prima relazione sulla sostituibilità di tali sostanze entro un anno (28 agosto 2021). Lo stesso decreto prevede che i gestori debbano presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025, o in data antecedente, se richiesto dall'autorità competente sulla base della prima relazione inviata oppure se è intervenuta una domanda di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relativa a modifiche sostanziali.

Confindustria, vista la disomogeneità delle letture sul territorio nazionale, ha formulato un interpellato ambientale al MASE.

Al riguardo, il MASE ha dato la risposta n. 232480 del 17 dicembre 2024 con la quale ha chiarito che "i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele "classificate", sono tenuti a produrre la domanda di autorizzazione in esame nel caso in cui l'autorità competente lo abbia specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta".

Pertanto, come già Regione Lombardia aveva chiarito con Circolare del 19 novembre 2024, la domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.lgs. 102/2020, va presentata solo nel caso in cui l'Autorità competente lo abbia espressamente richiesto alla luce della relazione ricevuta.

Sieco s.r.l.

Via Orzinuovi, 117 – 25125 Brescia

C.F. e P.IVA 03327840173 Numero REA: BS – 360147





Prevenzione Incendi: istruzioni operative per il Decreto controlli



Pubblicata la circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024 del Ministero dell'Interno in tema di qualifica dei tecnici manutentori, revisione dei requisiti e delle modalità di qualificazione dei manutentori

La circolare del Corpo nazionale VVFF fornisce istruzioni operative per l'applicazione del DM 1 settembre 2021 – criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio e successivi decreti di modifica.

Oltre alla proroga al 25 settembre 2025 , specifica le modalità per la presentazione ed il rilascio degli attestati di idoneità, durante questa fase transitoria.

I manutentori una volta presentata la richiesta di ammissione all'esame potranno continuare a svolgere la propria attività, in attesa di svolgere l'esame e di avere il certificato di idoneità.

A seguito della richiesta d'esame, dopo i necessari controlli, verrà rilasciato un nulla osta transitorio (NOT), per ogni singolo presidio antincendio.

È precisato, inoltre, che la procedura per la presentazione della domanda d'esame, così come quella di rilascio del NOT è già attiva, mentre quella di organizzazione dell'esame sarà disponibile successivamente.

Modifiche al D. Lgs. 81/08



La Legge del 13/12/2024 n°203 "Disposizioni in materia di lavoro" ha apportato alcune modifiche al Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Di seguito si elencano le principali modifiche, introdotte dalla legge, che sono entrate in vigore il 12 Gennaio 2025:

Sieco s.r.l.

Via Orzinuovi, 117 – 25125 Brescia

C.F. e P.IVA 03327840173 Numero REA: BS – 360147





Sorveglianza sanitaria (art. 41):

- *.Modifica dell'art.41, comma 2-bis:*

Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di **visita preventiva**, *tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore* e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso (...) al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva». *Viene quindi eliminata anche la possibilità, da parte delle ASL, di effettuare le visite mediche preventive.*

- La visita medica precedente la ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a sessanta giorni continuativi, **viene effettuata solo qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente** e «Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica».
- Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, **all'azienda sanitaria locale** che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

- ***Formazione continua dei medici competenti*** “Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3 (programma ECM), ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti.

Locali sotterranei o semisotterranei (Articolo 65 -):

- . In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 (*divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei*), è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni **non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV**, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Sieco s.r.l.

Via Orzinuovi, 117 – 25125 Brescia

C.F. e P.IVA 03327840173 Numero REA: BS – 360147





- Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale **dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)** l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo».

Articolo 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- ***Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro:*** “Entro il 30 aprile di ogni anno , il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti”.

Sieco s.r.l.

Via Orzinuovi, 117 – 25125 Brescia

C.F. e P.IVA 03327840173 Numero REA: BS – 360147

